

# Legge di Bilancio 2022: principali novità di interesse delle imprese

Webinar, giovedì 10 febbraio 2022

Ordine dei dottori commercialisti e  
degli esperti contabili di Cremona

LUCA GAIANI – DOTTORE COMMERCIALISTA IN MODENA

## **Legge di Bilancio 2022: principali novità di interesse delle imprese**

- Abrogazione del patent box e nuova super-deduzione dei costi di R&S su beni immateriali
- Crediti di imposta sugli investimenti 4.0: agevolazioni dal 2023 e analisi di alcuni casi controversi
- Deduzione fiscale in 50 anni per la rivalutazione e il riallineamento di marchi e avviamenti: le scelte da adottare e le ricadute sui bilanci al 31/12/2021
- Proroga della sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2021
- Altre novità per le imprese: limite di 2 milioni per le compensazioni orizzontali; eliminazione dell'Irap per contribuenti individuali; proroga del tax credit R&S; modifica alle agevolazioni per le aggregazioni; super-Ace nel bilancio 2021

## ABROGAZIONE PATENT BOX E NUOVA SUPER-DEDUZIONE SPESE DI R&S

### Nuovo regime di super-deduzione dei costi di R&S su beni immateriali (art. 6, D.L. 146/2021 e comma 10, legge 234/2021)

- In sostituzione del *patent box*, abolito con la decorrenza indicata nel seguito, si introduce un regime agevolato opzionale per le seguenti tre categorie di beni immateriali posseduti da imprese: **(i) software protetto da copyright; (ii) brevetti industriali e (iii) disegni e modelli**
- Il nuovo regime vale **dall'esercizio 2021** (in corso al 22 ottobre 2021) ha durata di cinque esercizi ed è rinnovabile
- L'agevolazione consiste in una **maggiorazione del 110%** dell'importo deducibile (Ires+Irap) dei costi sostenuti per **attività di ricerca e sviluppo finalizzate** alla «**creazione e allo sviluppo**» dei beni immateriali: risparmio fiscale pari al 30,68% ( $110\% * 27,9\%$ ) dei costi sostenuti, oltre a quello derivante dalla deduzione del costo nel conto economico

## ABROGAZIONE PATENT BOX E NUOVA SUPER-DEDUZIONE SPESE DI R&S

### Intangibili agevolabili (circ. 11/E/2021 in materia di PB)

- **Software protetto da copyright.** Si intendono i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore
- **Brevetti industriali.** a) brevetti per invenzione; b) i brevetti per modello di utilità; c) i brevetti per nuove varietà vegetali; d) le topografie di prodotti a semiconduttori; e) il certificato complementare per prodotti medicinali; f) il certificato complementare per prodotti fitosanitari. La norma (si veda oltre) precisa che la **deduzione scatta dall'anno di ottenimento della privativa industriale.**
- **Disegni e modelli.** a) Domande di registrazione di disegni e modelli; b) disegni e modelli registrati; c) i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità; d) disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico (art. 2, comma 1, n. 10, della legge 633/1941). È **dubbio** se possano usufruire del regime agevolato anche i **disegni e modelli non registrati di cui al punto 1)**

## ABROGAZIONE PATENT BOX E NUOVA SUPER-DEDUZIONE SPESE DI R&S

**Nuovo regime di super-deduzione dei costi di R&S su beni immateriali (art. 6, D.L. 146/2021 e comma 10, legge 234/2021): le regole principali**

- a) Nessuna agevolazione **per i marchi** (già esclusi dal *patent box* dal 2017) e per il **know-how**
- b) La super-deduzione si effettua con **variazione in diminuzione** secondo le medesime regole di imputazione temporale previste per la deduzione del costo sottostante: (i) nell'anno di sostenimento se si tratta di spese di esercizio; (ii) secondo il piano di ammortamento previsto dall'art. 103 Tuir se si tratta di oneri accessori del costo del bene immateriale capitalizzati
- c) Per le spese sostenute **in vista della creazione di un bene agevolato**, la deduzione spetta dall'anno in cui il bene **ottiene un titolo di privativa industriale** con un recupero di quelle sostenute negli otto anni precedenti. Ad esempio, per un brevetto registrato nel 2021, si potrà ottenere una deduzione 110% sulle spese sostenute dal 2013 in poi (risposta Telefisco 2022)
- d) Non **sussistono limiti massimi per l'importo dei costi agevolabili** (a differenza del tax credit R&S che ha soglie annue di crediti fruibili)

## ABROGAZIONE PATENT BOX E NUOVA SUPER-DEDUZIONE SPESE DI R&S

### Nuovo regime di super-deduzione dei costi di R&S su beni immateriali (art. 6, D.L. 146/2021 e comma 10, legge 234/2021)

- e) I beni immateriali devono essere utilizzati dall'impresa: (i) **utilizzo diretto**, e dunque impiego interno in attività aziendali finalizzate alla produzione e vendita di beni e servizi; e/o (ii) **utilizzo indiretto**, cioè concessione in licenza d'uso a terzi a fronte di un corrispettivo (royalty)
- f) Le spese ammissibili sono quelle per **creazione e sviluppo degli intangibili agevolati**. Per il *patent box* (D.M. 28 novembre 2017) assumevano rilevanza le attività volte al mantenimento, all'accrescimento e allo sviluppo degli intangibili.
- g) **Rientrano nella R&S da *patent box***: ideazione, progettazione e sviluppo di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l'aspetto esteriore; ideazione e realizzazione del software; ricerche preventive, test, studi e interventi anche finalizzati all'adozione di sistemi anticontraffazione, deposito, ottenimento e mantenimento dei relativi diritti, rinnovo degli stessi a scadenza, protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione, e gestione dei contenziosi e contratti relativi
- h) Da chiarire la sorte delle **spese di difesa e tutela** degli intangibili (mantenimento)

## ABROGAZIONE PATENT BOX E NUOVA SUPER-DEDUZIONE SPESE DI R&S

### Nuovo regime di super-deduzione dei costi di R&S su beni immateriali (art. 6, D.L. 146/2021 e comma 10, legge 234/2021)

- i) La super-deduzione non prevede (dopo le modifiche della legge di bilancio 2022) un divieto di cumulo con il credito di imposta R&S della legge 160/2019. Attenzione: quest'ultimo incentivo si calcola su un importo *«assunto al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili»*. **Da chiarire se tra le «sovvenzioni e i contributi»** possa rientrare anche l'agevolazione della super-deduzione
- j) Chi opta per il regime della super-deduzione può indicare i dati di calcolo in un apposito set documentale redatto secondo le regole di un futuro Provvedimento delle Entrate. L'adozione della documentazione – qualora se ne comunichi il possesso nella dichiarazione dei redditi – copre da sanzioni in caso di accertamento. Non è chiaro se questa documentazione costituisca un **obbligo per ottenere la deduzione** (come era per il patent box «autoliquidato del D.L. 34/2019) o un **onere per la *penalty protection*** (come sembra dal dato letterale che utilizza il verbo **«possono»**)
- k) Regole attuative dell'opzione e del regime demandate ad un successivo Provvedimento delle Entrate che dovrà in particolare individuare il contenuto delle spese ammissibili alla super-deduzione

## ABROGAZIONE PATENT BOX E NUOVA SUPER-DEDUZIONE SPESE DI R&S

### Abolizione del «vecchio» *patent box* (art. 6, D.L. 146/2021 e comma 10, legge 234/2021)

- Il *patent box* era un regime opzionale previsto dai commi 37-45 della legge 190/2014 che detassava al 50% la quota parte del reddito di impresa ascrivibile all'utilizzo di taluni beni immateriali (software; brevetti; disegni e modelli; know-how): (i) utilizzo diretto e (ii) utilizzo indiretto (mediante concessione in licenza d'uso a terzi)
- In caso di utilizzo diretto, il criterio di calcolo della quota di utile prodotta dal bene immateriale richiedeva un *ruling* preventivo con le Entrate il che aveva prolungato a dismisura i tempi di accesso al regime. L'art. 4 del D.L. 34/2019 aveva stabilito la facoltà di autoliquidare l'agevolazione redigendo una apposita documentazione
- L'art. 6 del D.L. 146/2021, come modificato dal comma 10 della legge di bilancio 2022, **abroga il *patent box* con riferimento alle opzioni esercitate per l'esercizio 2021 e per i successivi** (in pratica: abrogate le opzioni dal quinquennio 2021-2025)

## ABROGAZIONE PATENT BOX E NUOVA SUPER-DEDUZIONE SPESE DI R&S

### Abolizione patent box: opzioni 2020-2024 cosa si può fare

- Restano valide le opzioni in corso **comprese quelle 2020-2024** (ultimo periodo di efficacia del regime) anche se esercitate dopo il 22 ottobre 2021 (entrata in vigore del D.L. 146/2021)
1. Chi ha spedito l'istanza di ruling entro il 31/12/2020 ha comunicato l'opzione nel quadro OP di Redditi 2021. In mancanza: **modello integrativo entro il 28/02/2022**. Si prosegue con le regole precedenti (salvo regime transitorio indicato nel seguito)
  2. Chi **non ha spedito l'istanza di ruling** entro il 31/12/2020 non può più usufruire del patent box **per utilizzo «diretto» 2020-2024** salvo che:
    - (i) Presenti dichiarazione integrativa entro il 28/02/2022 optando per il PB - periodo 2020-2024
    - (ii) Nella medesima dichiarazione integrativa, opti per il regime di autoliquidazione per il 2020
    - (iii) Predisponga la documentazione di cui al Provvedimento 30/07/2019 con firma digitale e marca temporale
    - (iv) Inserisca la deduzione spettante sul 2020 da ripartire in 3 quote costanti ex art. 4 D.L. 34/2019
- **Per l'anno 2021, non figura** più inserita nel quadro OP **l'opzione per l'autoliquidazione**. La prosecuzione del regime sarebbe dunque condizionata alla esistenza di un ruling la cui istanza, peraltro, per il 2021, avrebbe dovuto essere inviata entro il 31 dicembre scorso

## ABROGAZIONE PATENT BOX E NUOVA SUPER-DEDUZIONE SPESE DI R&S

### Abolizione patent box: regime transitorio

- I contribuenti che, avendo in corso regimi di *patent box*:  
**(i) non hanno ancora sottoscritto l'accordo di ruling**  
**E**  
**(i) non hanno optato per il regime di autoliquidazione**
- possono scegliere di «**transitare**» nel regime della **super-deduzione 110%** comunicandolo secondo modalità stabilite da un successivo Provvedimento delle Entrate (la comunicazione si effettua **compilando il rigo OP21 del mod. Redditi 2022**)
- L'ambito temporale di questo possibile «transito» è assolutamente penalizzante (Assonime, circ. 30/2021) dato che i *patent box* in corso riguardano quinquenni che comprendono anche periodi di imposta anteriori al 2021, mentre il nuovo regime si applica solo per i costi sostenuti da quest'ultimo anno
- Esempio. **Patent box 2019-2023 → super-deduzione 2021-2025** (perdo 2019 e 2020)

## CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0 – PROROGA E CASI CONTROVERSI

Agevolazione	2021 + 1° sem 22	2022 + 1° sem 2023	2023 – 2024 - 2025 + 1° sem 2026	
Investimenti beni materiali ex iper (All A L. 232/16)	50% fino a 2,5 mil. 30% tra 2,5 e 10 mil. 10% tra 10 e 20 mil. Massimale 20 mil.	40% fino a 2,5 mil. 20% tra 2,5 e 10 mil. 10% tra 10 e 20 mil. Massimale 20 mil.	20% fino a 2,5 mil. 10% tra 2,5 e 10 mil. 5% tra 10 e 20 mil. (max 20 mil.) <b>5% TRA 10 MIL. E 50 MIL. PER INVESTIMENTI PNRR CON OBIETTIVI DI TRANSIZIONE ECOLOGICA (D.L. 4/22)</b>	
Agevolazione	2021 - 2022 – 2023 + 1° sem 2024		2024 + 1° sem 2025	2025 + 1° sem 2026
Investimenti software 4.0 (All B L. 232/16)	20% Massimale 1 mil.		15% Massimale 1 mil.	10% Massimale 1 mil.
Agevolazione	2021 + 1° sem 22	2022 + 1° sem 2023	2023 – 2024 - 2025	
Investimenti beni materiali ordinari	10% (15% lavoro agile) Massimale 2 mil.	6% Massimale 2 mil.	Nessun credito di imposta	
Agevolazione	2021 + 1° sem 22	2022 + 1° sem 2023	2023 – 2024 - 2025	
Investimenti beni immateriali ordinari	10% Massimale 1 mil.	6% Massimale 1 mil.	Nessun credito di imposta	

## CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI

### 4.0 – PROROGA E CASI CONTROVERSI

#### Industria 4.0 regime attuale e proroghe

- Investimenti in **beni materiali 4.0 effettuati da 1/1/2022 a 31/12/2022** (+ coda al primo semestre 2023 per “prenotazioni” entro fine 2022), l’agevolazione (comma 1057 L. 178/2020) resta confermata: tax credit del 40% (costo complessivo fino a 2,5 milioni), del 20% (tra 2,5 e 10 milioni) e del 10% (tra 10 e 20 milioni)
- Comma 1057-bis: nuovo arco temporale (unico) **da 1/1/2023 a 31/12/2025** (+ coda al primo semestre 2026 per “prenotazioni” entro fine 2025) con tax credit dimezzati rispetto a quelli del 2022: 20% (contro l’attuale 40%) fino a 2,5 milioni, 10% (contro l’attuale 20%) tra 2,5 e 10 milioni e infine 5% (contro l’attuale 10%) 10 e 20 milioni
- L’applicazione dell’incentivo, per l’intero triennio (**2023-2025+ 1° semestre 2026**), si basa su un **unico plafond di spesa ammissibile** a scaglioni e non su importi distinti per singolo anno come è avvenuto per il biennio 2021-2022. forte depotenziamento
- **Art. 10 D.L. 4/2022**: per investimenti PNRR con obiettivi di transizione ecologica (successivo D.M.), scaglione 10 – 50 milioni con aliquota 5%. Es. investimenti 4.0: 18 milioni. Plafond per ulteriori investimenti con obiettivi di transizione ecologica:  $[(50 - 10) - 8] = 32$  milioni

## CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0 – PROROGA E CASI CONTROVERSI

### Industria 4.0 regime attuale e proroghe

- Investimenti **in software e altri beni immateriali 4.0**: la proroga è divisa in distinti archi temporali il che genera benefici in termini di moltiplicazione dei plafond di spesa ammissibili
- L'attuale periodo **2021-2022 viene esteso al 2023** (+ coda al primo semestre 2024 per le prenotazioni entro fine 2023) con stessa percentuale (20%) e stesso plafond (1 milione)
- **Investimenti del 2024** (+ coda al primo semestre 2025 con prenotazione entro fine 2024) **tax credit 15%** con 1 milione di plafond e **Investimenti del 2025** (+ coda al primo semestre 2026 con prenotazioni entro fine 2025) **tax credit 10%** con 1 milione ulteriore di plafond
- Nessuna proroga è invece prevista per gli investimenti "ordinari", né materiali (macchinari non 4.0, autocarri, PC, tablet, mobili e arredi, ecc.), né immateriali (software non 4.0)

## CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI

### 4.0 – PROROGA E CASI CONTROVERSI

#### Effettuazione dell'investimento: recenti interventi ministeriali

- **Data di effettuazione.** Vanno considerati i criteri di competenza fiscale indicati nell'art. 109 del T.U.I.R.: data di consegna o spedizione per gli investimenti realizzati mediante compravendita (o locazione finanziaria), oppure data di ultimazione (accettazione dell'opera da parte del committente) per gli investimenti in appalto. Non è invece rilevante, per stabilire il periodo in cui si realizza l'investimento (e dunque la agevolazione di volta in volta spettante), la data di entrata in funzione del bene e neppure quella dell'interconnessione
- **Investimenti in beni complessi.** Individuare le **obbligazioni del venditore**, ulteriori e successive rispetto alla consegna o spedizione (montaggio, installazione, messa in opera, ecc.).
- Occorre stabilire: (i) se sono **elementi essenziali** della cessione o (ii) se si tratta **di attività accessorie** alla fornitura del bene
- **1° caso:** c.d. *vendita-appalto*, nella quale il perfezionamento della cessione (effetto traslativo) si verifica solo al momento della **ultimazione della messa in funzione**, con il relativo collaudo
- **2° caso:** vendita con posa in opera o prestazioni accessorie, nella quale il momento rilevante è la data di consegna o spedizione. Se le prestazioni accessorie sono distintamente valorizzate, esse potranno concorrere alla determinazione del costo iper ammortizzabile a condizione che la relativa ultimazione avvenga nel periodo agevolato

### Effettuazione dell'investimento: recenti interventi ministeriali/1

- **Risposta n. 723/2021.** Investimento effettuato con un contratto riconducibile allo schema della *vendita-appalto*. Adempimenti del fornitore successivi alla consegna: modifiche dei macchinari secondo specifiche del cliente, addestramento del personale, collaudo presso lo stabilimento del fornitore, collaudo presso il cliente. L'esito positivo del secondo e ultimo collaudo viene attestato da un documento sottoscritto dalle parti (certificato di accettazione finale)
- L'**effettuazione** dell'investimento si verifica solo dopo il regolare svolgimento delle attività ulteriori, necessarie per il requisito della "certezza" previsto dall'art. 109 Tuir. **Data di rilascio del certificato di accettazione definitiva**
- **Esempio.** Bene 4.0: (i) "prenotazione" dicembre 2022; (ii) consegna giugno 2023 (comma 1057 L. 178/2020); (iii) certificato di accettazione definitiva 31 luglio 2023. Investimento effettuato in quest'ultima data: rientra, anche se prenotato nel 2022, nel nuovo comma 1057-bis

### Effettuazione dell'investimento: recenti interventi ministeriali/1

- **Risposta n. 723/2021 (segue).** Qualora, prima del certificato finale, vi sia il **pagamento del saldo prezzo dell'investimento**, si intenderà realizzata *“la ragionevole certezza di un esito positivo del collaudo finale dei macchinari”*. L'effettuazione coinciderà con la data di tale pagamento a saldo
- **Tesi poco convincente.** Il mero pagamento dal saldo, in presenza di un contratto che richiede la formale sottoscrizione di un certificato di accettazione a esito del collaudo finale (non ancora avvenuto alla data del pagamento), **non può costituire** in alcun modo un **elemento presuntivo sufficiente** per far considerare definitivo l'acquisto
- L'Agenzia aggiunge che, se il pagamento del prezzo è accompagnato dal rilascio di contro-garanzie del venditore, per eventuali inadempienze contrattuali, il saldo non costituirà elemento di certezza nella conclusione dell'acquisto. La data di effettuazione, in quest'ultimo caso, si avrebbe invece solo al momento del collaudo finale attestato
- **Indicazione pratica.** Opportuno che i contratti strutturati come “vendite-appalto”, che prevedono la **sottoscrizione di documenti** attestanti la accettazione finale, stabiliscano in modo chiaro la sospensione degli effetti traslativi fino a quest'ultima formalizzazione **anche in presenza di integrale pagamento del prezzo** in data antecedente

## Effettuazione dell'investimento: recenti interventi ministeriali/2

- **Risoluzione 77/E/2021.** Contratto di appalto: la data rilevante (ultimazione della prestazione) è quella di **accettazione senza riserve dell'opera** dell'appaltatore. Accettazione che può anche risultare in modo tacito e dunque in conseguenza della espressione «di una volontà incompatibile con la mancata accettazione».
- **Accettazione «tacita».** Deve risultare in modo incontrovertibile dal comportamento delle parti: la presa in consegna dell'opera è condizione necessaria, ma non sufficiente per far presumere l'accettazione tacita. Occorre anche che il committente non ne abbia contestato i vizi e neppure si sia riservato di effettuare una verifica dell'opera in un momento successivo.
- **Indicazione pratica.** Per evitare rischi di **errata individuazione** della data di **accettazione tacita** si suggerisce di introdurre una pattuizione che imponga che l'accettazione, affinché abbia efficacia, risulti in modo espresso da documenti scritti e che la consegna non accompagnata da tali documentazioni non possa qualificarsi come accettazione (tacita) senza riserve ai sensi dell'art. 1665 c.c.

## CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI

### 4.0 – PROROGA E CASI CONTROVERSI

#### Effettuazione dell'investimento: recenti interventi ministeriali/3

- **Risposta 712/2021.** Se un investimento complesso è costituito da diversi beni strumentali collegati, ciascuno dei quali ha un **diverso «momento di effettuazione»**, l'agevolazione applicabile (iperammortamento, tax credit legge 160/2019, tax credit legge 178/2020) si determina **distintamente per ciascuna singola componente** di costo.
- La determinazione distinta deve effettuarsi anche qualora si tratti di un impianto funzionalmente unitario che viene interconnesso cumulativamente
- **Esempio.** Macchinario complesso «XYZ» entrato in funzione e interconnesso nel 2021.
- Bene **X** consegnato nel **2019 con «prenotazione»** entro fine 2018 (€ 1.000).
- Bene **Y** consegnato nel **2020** (ante 16/11) **senza «prenotazione»** nel 2019 (€ 800).
- Bene **Z** consegnato nel 2021 **senza «prenotazione»** nel 2020 (€ 1.200).
- Costo totale ammortizzabile: € 3.000.
- Sull'importo di € 1.000 si applica l'iperammortamento del 150% (L. 205/2017: investimenti 2019 prenotati nel 2018)
- Sull'importo di € 800 spetta il credito di imposta della legge 160/2019 (40% fino a 2,5 milioni)
- Sull'importo di € 1.200 spetta il credito di imposta della legge 178/2020 (50% fino a 2,5 milioni)

## CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI

### 4.0 – PROROGA E CASI CONTROVERSI

#### Effettuazione dell'investimento: «prenotazione» e calcolo del 20%

- **Calcolo del 20% e costi accessori.** Sono sorte perplessità su alcuni interpelli inediti, citati dalla stampa, che affermerebbero che, nel calcolo del 20%, occorre tenere in considerazione, non solo il corrispettivo del contratto, **ma anche i costi accessori** riguardanti prestazioni rese da fornitori terzi. Laddove il **costo consuntivato, comprensivo di oneri accessori**, rendesse l'acconto inferiore al 20% (del costo totale), la «prenotazione» perderebbe efficacia.
- **Telefisco 2019.** In relazione a casi di questo tipo, l'Agenzia delle entrate (Telefisco 2019) ha invece chiarito che *«nei casi in cui l'acconto corrisposto dovesse rivelarsi ex post inferiore al limite minimo previsto dalla norma (20 per cento) - in conseguenza, ad esempio, di una successiva revisione in aumento del costo originariamente pattuito -, l'investitore non perda la possibilità di accedere all'estensione temporale».*
- **L'investimento si sdoppia.** L'incapienza «a consuntivo» dell'acconto rispetto al 20% (anche nel caso di costi accessori inizialmente non considerati) comporta un separato calcolo: il costo originario pattuito (con acconto capiente) sarà assoggettato alla disciplina della «coda temporale», mentre il costo eccedente sarà agevolabile con le regole del periodo successivo
- **Esempio.** Ordine dicembre 2021 per € 1 milione. Acconto € 200 mila. Effettuazione: 1° semestre 2022. Intervento di messa in opera e sistemazione non previsto: € 80 mila. Costo totale 1.080.000 (20%: 216 mila). Calcolo crediti di imposta. € 1 milione investimento 2021: credito imposta 50% (fino a 2,5 mil.). € 80 mila investimento anno 2022: credito imposta 40%

## CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI

### 4.0 – PROROGA E CASI CONTROVERSI

#### Credito di imposta beni 4.0: cumulo con altri incentivi

- **Contributi o incentivi.** Il credito di imposta si calcola sul costo al lordo di contributi, a condizione che il cumulo non porti il totale del beneficio a superare il 100% del costo, tenendo conto del risparmio fiscale ascrivibile alla intassabilità del credito
- **Circolare 9/E/2021.** Occorre sommare i contributi al **credito di imposta “*maggiorato del suddetto risparmio di imposta*”** → [percentuale costo del bene coperto da contributo + (percentuale credito di imposta x 127,9%)] < 100%.
- **Divieto di doppio finanziamento PNRR (circ. MEF 33 del 31/12/2021).** Il doppio finanziamento è un concetto differente da quello di cumulo di agevolazioni. È consentito cumulare fonti differenti purché il sostegno non copra lo stesso costo. Il principio vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 (tax credit investimenti 4.0 materiali ed immateriali). Se l'investimento è in parte incentivato da altre risorse pubbliche, sarà ammesso il cumulo con il credito di imposta solo per la parte di costo non finanziata con altre risorse pubbliche e nei limiti del 100% del costo.
- **Esempio.** Se una misura del PNRR (nel caso, il tax credit Industria 4.0) finanzia il 40% del costo di un investimento, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché non si superi mai il 100% del costo.

## RIVALUTAZIONE MARCHI A 50 ANNI ANALISI DI CONVENIENZA

### Rivalutazione marchi e riallineamento avviamenti

- **Comma 622 L. 234/2021.** I maggiori importi allocati fiscalmente, sia per rivalutazione che per riallineamento (D.L. 104/2020: imposta sostitutiva del 3%), su beni immateriali che hanno un ammortamento fiscale, ai sensi dell'art. 103 del Tuir, in misura non superiore a 1/18 all'anno, saranno deducibili non più secondo tale misura, ma per un **ammontare non superiore a 1/50** per ciascun esercizio.
- L'ammortamento fiscale si deduce **dal 2021 al 2070**
- **Oggetto.** Marchi, per i quali sono state operate rivalutazioni in bilancio (solo società OIC) e/o riallineamenti tra valore civile e fiscale (consentiti anche a società IAS adopter). Avviamento, sottoposto a riallineamento (società con bilancio OIC e società con bilancio IAS-IFRS).
- La norma non riguarda tutte le altre rivalutazioni (o riallineamenti) effettuate sia su beni materiali (immobili, impianti, macchinari, ecc.) che su beni immateriali diversi da marchi e avviamenti (know-how)
- **Doppio binario.** Per marchi o avviamenti che, ante rivalutazione o riallineamento, avevano un proprio costo fiscale ammortizzabile, diventa necessario istituire un complicato doppio binario di ammortamento fiscale (che si aggiunge al doppio binario civile-fiscale): costo fiscale ammortizzabile in diciottesimi e rivalutazione ammortizzabile in cinquantesimi

## RIVALUTAZIONE MARCHI A 50 ANNI ANALISI DI CONVENIENZA

### Rivalutazione marchi e riallineamento avviamenti

- **Cessione.** In caso di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci o destinazione a finalità extraimprenditoriali, il recupero in cinquanta anni si trasferisce, da un lato, sulla minusvalenza realizzata dal cedente e, dall'altro, sul residuo costo ammortizzabile dell'acquirente. La minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza dell'importo residuo del maggior valore soggetto ad ammortamento in cinquantesimi, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento
- **Minusvalenza.** Si dovrà scomporre la minusvalenza in due quote: quella riferita al costo fiscale originario (al netto del corrispondente ammortamento) e quella riferita al residuo ammortizzabile (fiscale) della rivalutazione: da dedurre sul n. di esercizi che restano per arrivare a 50 anni
- **Acquirente.** Dal lato dell'acquirente, la norma impone una sorta di prosecuzione nel processo di ammortamento su base temporale di cinquanta anni. La parte di costo riferibile al suddetto residuo valore da ammortizzare, al netto della minusvalenza realizzata dal cedente (e dedotta, come detto, sul residuo tempo di ammortamento), sarà ammortizzabile su 50 anni, al netto degli esercizi già trascorsi sul dante causa

## RIVALUTAZIONE MARCHI A 50 ANNI ANALISI DI CONVENIENZA

### Rivalutazione marchi e riallineamento avviamenti

- **Integrazione imposta sostitutiva.** È possibile ottenere la deduzione dei maggiori valori in un arco di **18 anni** corrispondendo una **ulteriore imposta sostitutiva** nelle seguenti misure: 9% per rivalutazioni fino a 5 milioni; 11% per la parte che supera 5 milioni e fino a 10 milioni; 13% per la parte di rivalutazione o riallineamento che eccede i 10 milioni.
- **Revoca effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento.** I soggetti che al 1° gennaio 2022 hanno versato le imposte sostitutive (anche solo la prima rata) **possono revocare**, anche solo in parte, gli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento, comunicando l'opzione con modalità che saranno stabilite da un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ottenendo il rimborso o la facoltà di compensare gli importi versati (3% più eventualmente 10% se si è affrancata la riserva). La rivalutazione mantiene solo effetti contabili-civilistici.
- **Storno della rivalutazione in bilancio.** Questa possibilità non è prevista dalla legge o dai principi contabili. Si ritiene che la società possa eventualmente riapprovare il bilancio 2020 al fine di aggiungere alla revoca fiscale, anche la eliminazione contabile della rivalutazione dei marchi.

## RIVALUTAZIONE MARCHI A 50 ANNI ANALISI DI CONVENIENZA

### Le tre opzioni e l'analisi di convenienza:

- **1) «NON FARE NIENTE» ovvero mantenere la rivalutazione a 50 anni.** Prima della modifica normativa, le società godevano di un risparmio fiscale dell'1,55% all'anno ( $1/18 * 27,9\%$ ) a fronte del 3% di sostitutiva. Il **punto di pareggio** si otteneva al secondo anno di ammortamento e dunque con il versamento a saldo di IRES e IRAP di **giugno del 2023** (risparmio pari al 3,1%)
- **Nuovo punto di pareggio.** Il tax benefit annuo diventa dello 0,558% ( $1/50 * 27,9\%$ ) e il **punto di pareggio** passa al 6° anno di ammortamento (2026: **saldo di giugno 2027**; tax benefit 3,348%)
- **Ricadute sul bilancio (rivalutazione).** Non dovrebbe esservi alcuna modifica sul patrimonio netto 2021: i **maggiori valori iscritti in bilancio sono fiscalmente riconosciuti** ancorché su un tempo notevolmente superiore a quello di ammortamento civilistico: **no imposte differite.**
- La riserva di rivalutazione resta iscritta per l'importo originario. Per i primi 20 esercizi (periodo max di ammortamento dei marchi), si dovrà recuperare a tassazione un imponibile pari al 3% (differenza tra  $1/20$  e  $1/50$ ) della rivalutazione (totale reso indeducibile al 20° anno pari al 60% della rivalutazione). **Dal 21° anno (2041) in poi, e fino al 50° anno (2070), si effettuerà il reversal di queste riprese in aumento**, per un importo del 2% all'anno (totale nei 30 anni pari al suddetto 60%). È **dubbio** che, per un reversal così lungo, l'impresa possa ritenere sussistenti i requisiti previsti dall'OIC 25 per l'iscrizione delle imposte anticipate. La recuperabilità dovrebbe sussistere per **imprese con una storia di svariati decenni** con costanti risultati positivi

## RIVALUTAZIONE MARCHI A 50 ANNI ANALISI DI CONVENIENZA

### 1) «NON FARE NIENTE» /segue

- **Ricadute sul bilancio (riallineamento).** Chi ha operato il riallineamento dell'avviamento, avrà ricadute differenziate dall'allungamento a 50 anni della deduzione fiscale a seconda di come era stata contabilizzata l'operazione nel 2020.
- **Nei bilanci OIC,** l'imposta sostitutiva si è iscritta nei debiti tributari e in contropartita tra i crediti per imposte sostitutive, con successivo rilascio a conto economico in proporzione alla deduzione delle quote di ammortamento sui valori riallineati (OIC 25, par. 80). **Impostazione che potrebbe essere messa in discussione** dal recupero su 50 anni
- **Nei bilanci IAS-IFRS**
- (i) 3% imputato come onere a conto economico. Dal 2021 si contabilizzano le differite passive pari al 27,9% delle deduzioni di quote extracontabili. **Impostazione confermata.**
- (ii) 3% imputato come onere a conto economico, con iscrizione di imposte anticipate pari al 27,9%, da rilasciare poi (onere per imposte) in corrispondenza delle deduzioni extracontabili. **Impostazione da rivedere** con il recupero su 50 anni.
- (iii) 3% iscritto in una voce attiva come anticipo di future imposte correnti da rilasciare a conto economico mano a mano che si deducono le quote extracontabili. **Impostazione che potrebbe essere messa in discussione** dal recupero su 50 anni.

## RIVALUTAZIONE MARCHI A 50 ANNI ANALISI DI CONVENIENZA

### Le tre opzioni e l'analisi di convenienza:

- **2) PAGARE L'ULTERIORE IMPOSTA SOSTITUTIVA e dedurre a 18 anni.** L'importo dell'ulteriore onere porta il tax benefit dall'attuale  $(27,9 - 3) = 24,9\%$  (diviso in 50 anni) ad una quota variabile tra il 15,9% (fino a 5 milioni) e l'11,9% (oltre 10 milioni) (diviso in 18 anni).
- **Nuovo punto di pareggio.** Il **punto di pareggio** tra onere per imposta sostitutiva complessiva (12%, 14%, 16% a seconda delle classi di valore) e risparmio per IRES-IRAP sulla deduzione delle quote (27,9%) si colloca tra **l'ottavo anno** (rivalutazione fino a 5 milioni) e **l'undicesimo anno** (parte della rivalutazione oltre 10 milioni)
- **Ricadute sul bilancio.** La sovrimposta sostitutiva del 9-11-13 per cento va imputata a riduzione della riserva di rivalutazione analogamente a quanto è stato fatto con l'importo del 3%. Ciò comporta una **drastica riduzione del patrimonio netto** al 31/12/2021 rispetto a quello dell'esercizio precedente.

## RIVALUTAZIONE MARCHI A 50 ANNI ANALISI DI CONVENIENZA

### Le tre opzioni e l'analisi di convenienza:

- **3) REVOCARE GLI EFFETTI FISCALI della rivalutazione.** Gli ammortamenti dei maggiori valori di bilancio diventano indeducibili. Si iscrive il credito per il rimborso della sostituiva e/o si storna il debito per le rate ancora da pagare. La contropartita è la riserva di rivalutazione.
- **Ricadute sul bilancio.** Si iscrivono le imposte differite passive pari al 27,9% della rivalutazione come si sarebbe fatto se, originariamente, la rivalutazione avesse avuto effetti solo civilistici. La contropartita del fondo imposte differite è la riserva di rivalutazione. Il **patrimonio netto si riduce drasticamente** rispetto a quello risultante dal precedente bilancio.
- L'eventuale «revoca» anche civilistica della rivalutazione deve passare, a nostro avviso, attraverso la ri-approvazione del bilancio 2020 non potendosi trattare alla stregua della correzione di un «errore contabile» ai sensi del documento OIC 29

## RIVALUTAZIONE MARCHI A 50 ANNI ANALISI DI CONVENIENZA

### Le tre opzioni e l'analisi di convenienza:

- Salvo che in particolari situazioni, è da ritenere che la **scelta più conveniente** (o comunque meno onerosa) sia quella di «**nessuna opzione**»: mantenere la rilevanza fiscale della rivalutazione 3%, e subire l'allungamento a 50 anni del periodo di deduzione fiscale delle quote di ammortamento stanziato sul maggior valore
- Il beneficio fiscale resta infatti significativo e il punto di pareggio (onere-benefici) si colloca in un **arco temporale non eccessivamente lungo**
- Dovrà valutarsi l'impatto sul bilancio d'esercizio 2021 della (parziale) indeducibilità delle quote nei primi 20 anni di ammortamento

## RIVALUTAZIONE E ACE: RISPOSTA 889/2021 E TELEFISCO 2022

- **Risposta 889/2021.** La **riserva di rivalutazione**, che originariamente non concorre a formare la **base Ace** (riserva di utili non disponibili), vi rientra successivamente per la quota parte dei maggiori valori che viene «realizzata» a seguito della vendita dei beni nonché man mano che **scendono a conto economico i maggiori ammortamenti** sulla rivalutazione
  - Rileva la quota di ammortamento contabile e non l'importo fiscale
- **Telefisco 2022: ammortamenti 2021 con super-Ace.** La parte di riserva di rivalutazione iscritta nel bilancio 2020, che diventa «realizzata» nel 2021 a seguito della imputazione di maggiori ammortamenti costituisce un **incremento rilevante ai fini della super-Ace**
- **Come si calcola l'importo della riserva che entra in base Ace (o super-Ace).** L'importo da considerare si determina con un **doppio conteggio**:
  - (a) si quantifica la **differenza tra ammortamento stanziato** a conto economico sui beni rivalutati e **quello che si sarebbe generato** in assenza di rivalutazione
  - (b) si sottrae un importo **pari alla percentuale dell'imposta sostitutiva** che era stata allocata alla riserva (3%): (cfr. Guida OIC 4 alla distribuzione delle riserve IFRS)
- **Riserve affrancate.** La rilevanza ai fini Ace della rivalutazione prescinde dal regime fiscale della riserva. Se la **riserva è stata affrancata**, l'importo da considerare come incremento patrimoniale è dato dall'ammortamento meno le percentuali di imposte allocate alla riserva: **13% (3%+10%)**

## RIVALUTAZIONE E ACE: RISPOSTA 889/2021 E TELEFISCO 2022

### Esempio

- Nel bilancio al 31/12/2020, è stato rivalutato un bene materiale (coefficiente ammortamento: 15%) per € 1.000.000 allocando la rivalutazione al solo valore attivo, portato da € 1.700.000 a € 2.700.000. Imposta sostitutiva:  $(1.000.000 \times 3\%) = € 30.000$
- Riserva di rivalutazione:  $(1.000.000 - 30.000) = € 970.000$
- Fondo di ammortamento al 31/12/2020: € 1.402.500. Residuo da ammortizzare ante rivalutazione  $(1.700.000 - 1.402.500) = € 297.500$
- Conto economico 2021: ammortamento pari a  $(2.700.000 * 15\%) = € 405.000$ , di cui  $(1.700.000 * 15\%) = € 255.000$  relativi al costo storico (residuo da ammortizzare ante rivalutazione:  $297.500 - 255.000 = 42.500$ ) e  $(1.000.000 * 15\%) = € 150.000$  riferiti alla rivalutazione (quota rilevante ai fini della liberazione della riserva)
- L'importo della riserva che si considera «realizzato» e dunque rilevante per l'Ace è pari a  $(150.000 \times 97\%) = € 145.500$
- La super-Ace corrispondente è pari a  $(145.500 \times 15\%) = € 21.825$

## SOPENSIONE AMMORTAMENTI: PROROGA AL BILANCIO 2021

### Sospensione civilistica

- L'art. 60, comma 7-bis del D.L. 104/2020 ha previsto la facoltà, per le imprese con bilancio OIC, di non stanziare, fino al 100% del loro importo, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali nel bilancio dell'esercizio in corso al 15 agosto 2020.
- Il comma 711 della L. 234/2021 estende tale norma ai **bilanci dell'esercizio successivo** a quello in corso al 15 agosto 2020, da parte di quelle imprese che, nel bilancio 2020, «**non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali**».
- In pratica, la disposizione è prorogata solamente per quelle società che hanno azzerato gli ammortamenti 2020. Le imprese che hanno stanziato quote lo scorso anno (ancorché ridotte) non pare possano utilizzare il mancato stanziamento nei rendiconti 2021, né in tutto né in parte.
- La disposizione originaria stabiliva che la quota sospesa nel 2020 doveva imputarsi nel bilancio 2021 facendo slittare in avanti le quote successive, allungando di un esercizio il piano di ammortamento. Dovrebbe ritenersi che ciò che sarà oggetto di mancato stanziamento **sia la quota di competenza del 2020 (sospesa)**, la quale, originariamente, doveva essere allocata nel bilancio 2021 (che **slitterà al 2022**). La quota del 2021 **verrà conseguentemente imputata al bilancio 2023** e così il piano di ammortamento finirà per allungarsi di ben due esercizi

## SOPENSIONE AMMORTAMENTI: PROROGA AL BILANCIO 2021

### Aspetti fiscali

- L'art. 60 del D.L. 104/2020 stabiliva la **facoltà** (e non l'obbligo: risposte 607/2021 e 66/2022) di **dedurre in via extracontabile le quote sospese**, rispettando i limiti di cui agli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir. La risposta 65/2022 ha esteso questa facoltà anche alle quote di ammortamento finanziario dei beni in concessione (art. 104 Tuir)
- La possibilità vale anche per gli ammortamenti non iscritti nel bilancio 2021 come confermano le istruzioni al modello Redditi Sc 2022, campo RF55 cod. 81
- Le imprese che optano per la deduzione extracontabile delle quote sospese contabilmente devono quantificare l'importo deducibile in base ai **piani di ammortamento effettivamente utilizzati** dal contribuente negli esercizi precedenti (Telefisco 2022)
- La sospensione civilistica degli ammortamenti non fa venire meno l'obbligo di dedurre le quote di **superammortamento e di iperammortamento** secondo i coefficienti tabellari del Dm 31/12/1988 (risposta 66/2022)

### **Limite per le compensazioni «orizzontali»**

- Il comma 72 della L. 234/2021 porta a € 2.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite annuo delle compensazioni orizzontali (art. 17, D.Lgs. 241/1997) previsto dall'art. 34 della L. 388/2000.

### **Esenzione Irap contribuenti «individuali»**

- Il comma 8 della L. 234/2021 stabilisce che, a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, l'IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni.
- L'esenzione si estende alle imprese familiari come indicato dall'Agenzia delle entrate a Telefisco 2022

### Proroga tax credit R&S legge 160/2019

- Credito d'imposta per **investimenti in ricerca e sviluppo**: proroga **fino al 2031**, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d'imposta 2023-2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro
- Credito d'imposta per attività di **innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica**: proroga **fino al 2025**, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro
- Credito di imposta per attività di **innovazione tecnologica** finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**: **proroga fino al 2025** come segue: per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro; per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro; per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro

### Agevolazioni per aggregazioni

- **Esteso l'arco temporale per le aggregazioni che consentono la conversione delle DTA.** Il comma 70 della legge 234/2021 sposta al 30 giugno 2022 il termine per approvare da parte degli organi amministrativi le riorganizzazioni (fusioni, scissioni e conferimenti di azienda tra imprese indipendenti) che danno diritto alla conversione delle DTA in crediti di imposta, introducendo un tetto di 500 milioni (norma cosiddetta «Montepaschi e Carige»)
- Nel caso di acquisizione entro il 30 giugno 2022 e successiva fusione, l'aggregazione potrà effettuarsi entro due anni (anziché uno) dalla acquisizione stessa
- **Scadenza anticipata per il bonus riorganizzazione.** È scaduto al 31/12/2021 (in luogo del 31/12/2022 originariamente previsto) il termine per realizzare fusioni, scissioni e conferimenti di azienda tra imprese indipendenti che davano diritto all'affrancamento gratuito dei maggiori valori iscritti fino a € 5 milioni

## SUPER-ACE 15%

### Art. 19, D.L. 73/2021

- **In sintesi.** Il coefficiente Ace per gli aumenti di patrimonio realizzati nell'esercizio 2021, fino al limite di € 5.000.000, è fissato al **15%**: il risparmio fiscale (soggetti Ires) è pari al 3,6% dell'aumento di patrimonio, con un massimo di € 180.000
- **Regole applicative «speciali»: NO ragguglio temporale.** I conferimenti e le rinunce dei soci del 2021 si quantificano senza ragguglio temporale (**retrodatati all'1/1**)
- Resta il ragguglio per i **conferimenti 2021** che eccedono la **soglia di 5 milioni** e scontano l'Ace ordinaria 1,3% (Agenzia delle entrate, Telefisco 2022).
- In presenza di incrementi (complessivamente sopra soglia) formati sia da accantonamenti di utili che da conferimenti dei soci, non paiono esservi preclusioni a **inserire nella super-Ace prioritariamente i versamenti** e imputare l'**eccedenza** sui 5 milioni **all'utile accantonato**.  
Esempio. Accantonamento utile 2020 a riserva: € 4.500.000; versamenti soci in c/capitale di dicembre 2021: € 3.500.000. Incrementi super-Ace imputati al versamento di 3.500.000 (non raggugliato) e, per i residui 1.500.000, all'utile accantonato. Eccedenza per Ace ordinaria: € 3.000.000 (prelevati dall'accantonamento utile e non raggugliati)
- Neppure pare precluso, in presenza di **versamenti in date differenti**, imputare i **più recenti alla super-Ace (no ragguglio)** e i più remoti all'Ace ordinaria (ragguglio con maggior n. di giorni)

### Art. 19, D.L. 73/2021

- **Calcolo della soglia di 5 milioni.** I modelli di dichiarazione 2022 stabiliscono che il **tetto di 5 milioni** per la base della super-Ace si confronta con gli **incrementi «netti» di capitale** del 2021 (cioè dopo aver **sottratto riduzioni e sterilizzazioni**). Ciò rende problematico, in termini matematici, determinare la quota dei versamenti dei soci che, in quanto eccedenti rispetto alla soglia, transita all'Ace ordinaria, e subisce ancora il ragguglio ai giorni.
- Esempio: Versamenti soci 2021 pari a 6 milioni. Decrementi antielusivi del 2021 pari a 1 milione: la base Ace 2021 non eccede 5 milioni e dunque nessun apporto transita all'Ace ordinaria. Apparentemente, nessuna correzione per ragguglio temporale deve effettuarsi (necessaria una conferma ufficiale)
- **Regole applicative «speciali»: NO limite del patrimonio netto.** Nel calcolo della super-Ace non si applica il limite del patrimonio netto del bilancio 2021. Anche questa regola non vale per l'Ace ordinaria (incrementi netti 2011-2020 + incrementi netti 2021 eccedenti 5 milioni) che ancora scontano il tetto del patrimonio netto

## SUPER-ACE 15%

- **Riduzioni e sterilizzazioni.** I «**decrementi**» (distribuzioni di riserve e rimborsi di capitale), le **riduzioni** e le **sterilizzazioni** riguardanti l'**esercizio 2021** si sottraggono prioritariamente dagli incrementi di patrimonio rilevanti per la super-Ace (Agenzia delle entrate, risposta a Telefisco 2022)
- I decrementi di patrimonio e le riduzioni e sterilizzazioni, da riportare “prioritariamente” nel quadro della super-Ace del Modello Redditi 2022 (RS112A campi 2 e 3), sono (stando alla risposta di Telefisco e alle istruzioni al modello) solamente **quelle verificatesi nel 2021**.
- Le riduzioni/sterilizzazioni già **realizzate tra 2011 e 2020**, pertanto, impattano sugli incrementi lordi dello stesso periodo **senza ridurre la super-Ace**
- La verifica del tetto di 5 milioni sul rigo “differenza” (RS112A, campo 4), cioè dopo aver sottratto dagli incrementi lordi del 2021 i decrementi e le sterilizzazioni del medesimo anno, comporta, in presenza di **incrementi lordi superiori a 5 milioni**, che, «matematicamente», le riduzioni **colpiscono innanzitutto** l'eccedenza, il cui importo, in assenza di riduzioni, avrebbe generato Ace ordinaria. Il che rende l'interpretazione ministeriale meno penalizzante

## SUPER-ACE 15%

- **ESEMPIO**

- **Movimenti di patrimonio 2011-2020**

• incrementi lordi di patrimonio	10.000.000
• decrementi per distribuzione ai soci	3.500.000
• riduzioni antielusive	1.000.000

- **Movimenti di patrimonio 2021**

• aumenti di capitale	3.000.000
• accantonamento dell'utile a riserva	6.000.000
• riduzioni antielusive	1.500.000

- **Patrimonio netto al 31/12/2021**

7.000.000

- **Calcolo super-Ace (riquadro RS112A)**

• 1 Incrementi del capitale proprio	9.000.000
• 2 Decrementi del capitale proprio	=
• 3 Riduzioni	1.500.000
• 4 Differenza (max 5.000.000: residuano 2.500.000)	5.000.000
• 5 Rendimento (15%)	750.000

## SUPER-ACE 15%

### Calcolo Ace ordinaria (> 5.000.000) (riquadro RS113)

• 1 Incrementi del capitale proprio (10.000.000+2.500.000)	12.500.000
• 2 Decrementi del capitale proprio	3.500.000
• 3 Riduzioni	1.000.000
• 4 Differenza	8.000.000
• 5 Patrimonio netto	7.000.000
• 6 Minor importo	7.000.000
• 7 Rendimento (15%)	91.000

## SUPER-ACE 15%

- **«Recapture» per riassorbimenti entro il 2023.** Se l'incremento di patrimonio del 2021 sul 2020, che aveva determinato la super-Ace del 15%, viene in tutto o in parte riassorbito da riduzioni per rimborsi ai soci nel 2022 e/o nel 2023 (al netto di nuovi incrementi), la deduzione va riversata effettuando una variazione in aumento pari al 15% della differenza. Chi aveva convertito in credito, effettua un rimborso in proporzione
- Il venir meno della Super-Ace influisce sull'opportunità di distribuire, entro il 31/12/2022, le riserve di utili «ante 2018» per avvalersi del regime transitorio dei dividendi su partecipazioni qualificate
- **Credito di imposta.** La Super-Ace si utilizza come deduzione dall'imponibile nel mod. Redditi 2022. Alternativamente, si può convertire in credito di imposta, anche prima della dichiarazione dei redditi, applicando le aliquote Irpef o Ires.
- Il credito di imposta si compensa in F24, senza limiti di importo, oppure può essere richiesto a rimborso o ceduto a terzi
- Per usufruire del credito, occorre una comunicazione telematica, attendendo il successivo riconoscimento da parte delle Entrate
- Le istruzioni a Redditi 2022 SC confermano che la conversione può essere parziale, trattenendo una parte della deduzione da portare in dichiarazione.